

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

ART. 1 COMUNITÀ

1. La comunità di Piazza Armerina individua il Comune quale ente autonomo locale, che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Lo statuto e l'espressione della sua sovranità nel territorio; costituisce l'assetto giuridico della comunità locale uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano; individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali

ART. 2 TRADIZIONI DEMOCRATICHE

1. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità, ne reperisce gli ideali di pace e i valori di giustizia, di solidarietà e di cooperazione umana; concorre a realizzare l'unificazione europea promuovendo la cooperazione tra enti locali a livello nazionale e continentale.

2. Favorisce l'incontro e la comprensione fra i popoli, le etnie ed i singoli nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

ART. 3 DIRITTI DELLE PERSONE

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

2. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.

3. Riconosce i diritti del minore e la loro autonoma rilevanza anche nella collettività civile, tutela l'infanzia promuovendo opportune politiche socio-educative.

4. Afferma la parità uomo-donna.

5. Recepisce la carta dei diritti del malato.

6. Individua nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle etnie, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

7. Promuove iniziative di educazione alla pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.

8. Il Comune adotta ogni possibile soluzione per valorizzare il ruolo e la funzione attiva dell'anziano nella società. A tal fine informa la sua adozione agli indirizzi stabiliti nelle raccomandazioni dal n. 1 al n. 17 per la parte che compete al Comune) formulate dall'assemblea mondiale sull'invecchiamento tenuta a Vienna del 1982 dall'ONU il cui testo viene allegato sotto la lettera A al presente statuto e con esso approvato per farne parte integrante.

ART. 4 DIRITTO ALL'AMBIENTE

1. Il Comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica. Ispira la propria azione al rispetto degli equilibri ecologici capaci di garantire una migliore qualità della vita.

2. I cittadini hanno il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile. Il Comune adotta come guida per la sua azione il decalogo dei Comuni sull'ambiente approvato a Berardegna nel 1988, il cui testo, allegato sotto la lettera B per farne parte integrante, viene approvato con lo statuto.

3. Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune di prevenire la lesione ambientale e di esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al ristoro del danno ambientale al fine primario della riduzione in pristino.

ART. 5 IDENTITÀ CITTADINA E SOCIALE

1. Il Comune, nel promuovere la specificità e l'identità locale rispetta le idealità civili e religiose, individuali e collettive nel rispetto delle tradizioni storiche locali e di altre realtà etniche e culturali.

2. Fa proprio il contributo che le diverse idealità possono dare alla promozione del bene comune.

3. Riconosce ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni, quelle attività che sono dirette al bene della comunità.

ART. 6 GARANZIA DEI DIRITTI

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere ai servizi.
2. E' interesse del cittadino singolo o associato, di esercitare il diritto di partecipazione all'attività amministrativa.
3. Il Comune garantisce e regola la partecipazione popolare, l'accesso alle informazioni, l'accesso ai procedimenti amministrativi.
4. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni sociali, formative, culturali, di espressione delle idee, dei valori della pratica religiosa e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni discriminazione e forma di emarginazione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi.

ART. 7 FORMAZIONI ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.
2. Il Comune considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attività;
3. Le formazioni associative hanno rapporti con il Comune e con i suoi enti strumentali importanti al rispetto della reciproca autonomia.

ART. 8 DOVERI

1. I cittadini hanno il dovere di osservare lo Statuto.
2. I cittadini cui sono affidate funzioni hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, onestà e responsabilità.
3. Nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica sono tenuti a concorrere alle spese comunali specialmente in ragione della loro capacità contributiva nel rispetto del criterio di progressività.

ART. 9 PROMOZIONE DELLE DIFFERENZE E PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune riconosce nella differenza tra le persone ed i sessi un valore, la considera una risorsa in grado di produrre forme di convivenza sociale in cui possono esprimersi i contributi dei singoli.
2. Promuove la formazione di diverse soggettività e rimuove tutti quegli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.

ART. 9 BIS CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Comune di Piazza Armerina istituisce il consiglio delle donne, composto dalle elette nel consiglio comunale e da una rappresentanza dei gruppi e delle associazioni presenti nella città.

2. Il consiglio delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare il fare e il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità nel lavoro.

3. Con regolamento vengono disciplinate le modalità costitutive, la composizione, gli ambiti privilegiati di proposta e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio.

ART. 10 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali; della pianificazione urbana e territoriale, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, dello sviluppo economico e della polizia amministrativa, riconosce nel patrimonio storico, archeologico artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità comunale. Il Comune riconosce nell'impegno culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture ed iniziative idonee, valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.

2. Il Comune per favorire l'efficienza dei servizi attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la provinciale se ne promotore.

ART. 11 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, assume il metodo della democrazia.

2. Attua la separazione tra decisione e gestione;

3. Garantisce l'imparzialità della funzione e la trasparenza nelle decisioni, individua e determina gli ambiti di responsabilità.

ART. 11 BIS DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.

2. Per il sostanziale l'esercizio di tale diritto il Comune istituisce un notiziario ufficiale del Comune il cui regolamento esecutivo viene allegato allo statuto alla lett. C e approvato contestualmente ad esso.

ART. 12 TERRITORIO E SEDE

1. Il Comune comprende il territorio delimitato dalla legislazione vigente e stabilisce la propria sede principale nel palazzo comunale in piazza Garibaldi - Atrio Fundro.

2. Il trasferimento della sede può essere disposto secondo le procedure stabilite dalla legge per la modifica dello Statuto.

ART. 13 STEMMA E GONFALONE

1. Segni distintivi della città sono lo stemma civico ed il gonfalone.

2. Lo stemma: d'argento, al palo di rosso. Ornamenti esteriori da città.

Il Gonfalone è costituito da un drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma civico e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri tricolorati dei colori nazionali frangiati d'oro.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con (D.P.R. n. 1291 in data 13 marzo 1989).

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 14 PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione anche in cooperazione con altri Comuni che insieme costituiscono un riferimento territoriale provinciale della Regione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi statali e regionali il Comune acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali.

ART. 15 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Il Comune considera il proprio territorio bene primario da valorizzare e tutelare ed elemento concorrente alla integrazione del bene ambientale; gli interventi infrastrutturali, che comportano una sostanziale modifica dell'ambiente naturale, sono soggetti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni vigenti ed il regolamento, nel quale saranno indicate le categorie di opere interessate.

2. Definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti tecnologici, turistici e commerciali di cui assicura il rispetto.

3. Definisce ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale e di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.

4. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, predisponendo piani e strumenti idonei alla sua difesa.

5. Attua piani di edilizia residenziale che favoriscono il diritto all'abitazione.

6. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

7. Assicura il rispetto delle prescrizioni e delle istituzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione il Comune predisponde programmi di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonché per le materie ad esso delegate della Regione e dello Stato.

9. Il Comune, attraverso il piano regolatore generale e i vari piani urbanistici territoriali, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle

infrastrutture, provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche.

10. Assume il carattere policentrico del territorio comunale come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano comunale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine dichiara prioritario per uno sviluppo equilibrato del territorio il recupero e la rivitalizzazione del centro storico.

11. Definisce ed attua il piano urbano del traffico della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ludiche, coordinando il traffico privato e lo sviluppo dei servizi pubblici con la difesa dei valori ambientali, economici e sociali.

12. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione che ne consegue ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari.

13. Scopo della pianificazione e programmazione è il coordinamento delle attività umane volto al raggiungimento dell'equilibrio fra popolazione, economia e territorio ed il conseguimento del benessere collettivo. La pianificazione sarà tanto più efficace ai fini del progresso civile quanto maggiore sarà l'impegno delle istituzioni e dei soggetti sociali nel perseguirla come metodo di governo. La scelta del metodo della pianificazione costituisce impegno morale oltre che tecnico, con tale metodo il Comune salvaguarda e valorizza le risorse del territorio, il patrimonio culturale ed ambientale, l'identità storica, sociale ed urbana della comunità insediata in tutte le sue forme ed espressioni.

14. Sono atti di pianificazione quei provvedimenti con i quali il consiglio comunale determina i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto. Vi rientrano tra l'altro i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani territoriali ed urbanistici, i piani di risanamento ambientale i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani di riconversione produttiva e i programmi per la loro attuazione, i piani per la rete distributiva del commercio oltre che i bilanci annuali e pluriennali.

15. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza alla loro attuazione.

16. Il Comune con una specifica regolamentazione fissa le modalità per verifiche periodiche dei risultati conseguiti e della corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione alla definizione, alla attuazione ed alla verifica dei programmi.

17. Nell'ambito della propria competenza e per il conseguimento del benessere collettivo il Comune individua come fondamentale la realizzazione dei servizi e delle attrezzature sociali dei quali garantisce almeno il soddisfacimento delle soglie minime così come definite dalle leggi dello Stato e della Regione. In particolare

individua come strategici i settori relativi alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa.

18. Per la realizzazione delle attrezzature sociali il patrimonio immobiliare pubblico assume un ruolo strategico. Pertanto il Comune utilizza prioritariamente, per tali finalità, il proprio patrimonio immobiliare che assume quindi i caratteri di risorsa inalienabile. Tale risorsa, in ragione delle finalità sociali cui è destinata, va potenziata attraverso, una politica mirata di acquisizioni tendente alla costituzione di un proprio demanio adeguato alle esigenze della comunità insediata, puntualmente espresse dalla pianificazione e dai suoi strumenti.

19. Al fine di rendere efficace il diritto all'informazione, in particolare per favorire la partecipazione alla pianificazione e programmazione del proprio territorio, il Comune attiva un servizio informativo integrato con il quale, in attuazione della legge, ogni singolo cittadino può avere facile e diretto accesso agli atti tecnico amministrativi in materia di edilizia, urbanistica e tutela dell'ambiente. Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l'attivazione ed il funzionamento di detto servizio informativo integrato.

ART. 16 SICUREZZA CIVILE ED AMBIENTALE

1. La sicurezza civile ed ambientale costituisce il presupposto fondamentale dello sviluppo e della crescita economica della comunità.

2. Il Comune valorizza il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di sicurezza e tutela ambientale, articolazione del servizio nazionale e regionale.

3. Promuove convenzioni con le università ed i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per la sicurezza civile ed ambientale.

4. Sostiene ed incentiva l'organizzazione del volontariato in materia di protezione civile ed ambientale.

5. Il Comune opera per mantenere il proprio territorio da impianti che pregiudichino la sicurezza della comunità e ribadisce la decisione già assunta dal consiglio comunale, di dichiarare il proprio territorio zona denuclearizzata.

6. Promuove le attività di volontariato in materia di protezione civile così come regolate dalle leggi n. 266 del 18 agosto 1991 e n. 255 del 24 febbraio 1992

ART. 17 DIRITTO ALL'IMPRESA

1. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica,

cooperative e private, come strumento di crescita sociale ed economica del territorio. Promuove lo sviluppo di attività economiche ecologicamente sostenibili e socialmente utili e si adopera per la diffusione di tale cultura di impresa.

2. Nel rispetto di ogni autonomia sostiene, promuove, incentiva il rafforzamento e l'insediamento di attività imprenditoriali nel proprio territorio e in area più vasta, in collaborazione con i Comuni circostanti e con altri soggetti.

3. Opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.

4. Promuove iniziative finanziarie utili alla realizzazione delle attività imprenditoriali e l'informazione sulla espansione dei mercati connesse al completamento del mercato unico europeo.

5. Persegue la realizzazione di collaborazione con le università siciliane, con altri atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione dello sviluppo.

ART. 18

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune indirizza e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo commerciale al fine di garantire la funzionalità, la produttività del servizio e la tutela del consumatore.

2. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico.

3. Adotta iniziative per stimolare le attività, favorendo l'associazionismo, al fine di consentire la collocazione della produzione e l'equa remunerazione del lavoro.

4. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature, delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi.

ART. 19

DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, EDUCAZIONE PERMANENTE

1. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, e le associazioni con scopi educativi e di formazione, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione, favorisce l'insediamento nel proprio territorio di corsi ed attività universitarie.

3. Promuove, sostiene e coordina attività di formazione e di aggiornamento professionale al fine di migliorare la qualificazione dei lavoratori autonomi e dipendenti nonché degli imprenditori dei settori produttivi e del territorio.

4. Concorre alla promozione sociale e culturale della comunità con iniziative di educazione permanente, avendo particolare riguardo alle attività culturali e formative destinate alla terza età in un contesto che valorizzi lo scambio di conoscenza ed esperienze tra generazioni diverse.

ART. 20

SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali programmati dalla Regione attua i propri programmi e promuove interventi sociali perseguendo la prevenzione della emarginazione e la tutela dei soggetti deboli. A tal fine realizza strumenti organizzativi in grado di acquisire la conoscenza delle situazioni di rischio sociale e di assicurare il massimo recepimento delle istanze favorendo principalmente e sostenendo le categorie più deboli, disagiate, parzialmente disabili o totalmente inabili, anche con l'organizzazione di un servizio di segreteria per il rapporto con gli utenti (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 40).

ART. 21

TUTELA DELLA SALUTE E DEL MALATO

1. Il Comune promuove il benessere psico-fisico dei cittadini difende la salute adottando anche strumenti di vigilanza per la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro e delle abitazioni, nonché per la tutela della maternità e prima infanzia.

ART. 22

CULTURA, ASSOCIAZIONI CULTURALI E STRUTTURE

1. Il Comune incoraggia e promuove l'attività scientifica culturale - nei suoi vari aspetti - che ha come fine la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche, sociali, di lingue, di arte, di costume e di tradizioni.

2. Sostiene l'associazionismo culturale, anche attraverso interventi di strutture e di mezzi, nel rispetto delle autonomie.

3. Consulta preventivamente, per gli interventi culturali e di pianificazione urbanistica di maggior rilievo, le associazioni culturali operanti nei diversi settori di interesse.

4. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:

- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- conservare la memoria della propria comunità;

- attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.

5. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

ART. 23

PALIO DEI NORMANNI

1. Il Comune, in collaborazione con le istituzioni locali e regionali, sostiene e promuove la conoscenza di ogni manifestazione che valorizzi la tradizione culturale locale, con particolare riferimento al Palio dei Normanni e alle festività del 3 maggio.

ART. 24

CONDIZIONE GIOVANILE

1. Il Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi a base dello statuto e della vita della comunità.

2. Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo della persona e opera affinché l'inserimento nel mondo del lavoro avvenga sulla base delle capacità, del merito e del bisogno individuale.

3. Opera il superamento delle emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale e promuove adeguate iniziative per eliminare ogni causa in particolar modo opera per impedire la diffusione della tossico-dipendenza.

4. Promuove gli scambi culturali e di esperienze fra i giovani della città e di altre realtà nazionali ed estere, le attività culturali dei singoli e delle associazioni giovanili.

5. Realizza e rende funzionali spazi associativi autogestiti, per il raggiungimento della migliore espressione individuale e collettiva.

ART. 25

SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune valorizza lo sport, sostiene il turismo e le iniziative motorie, ricreative e formative.

2. Assicura il funzionamento degli impianti sportivi, ne prevede lo sviluppo, sostenendo una equilibrata valorizzazione delle discipline.

3. Predisporre gli strumenti per agevolare i disabili nell'esercizio del diritto all'attività motoria, alla pratica degli sport e al godimento del tempo libero.

4. Collabora con enti di promozione sportiva, riconosce e sostiene l'associazionismo sportivo, ricreativo e turistico con particolare riguardo alla terza età.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

ART. 26 ORGANI

1. Sono organi del Comune il consiglio, il presidente del consiglio comunale, il sindaco, la giunta.

2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nel rispetto della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. L'elezione del consiglio, del sindaco della giunta e del presidente del consiglio comunale e la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modificazioni.

ART. 27 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Sono organi del consiglio comunale il presidente, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari, la conferenza dei capi gruppo.

4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

ART. 28 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

1 bis. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti al comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 e della legge regionale di recepimento n. 48/91 e successive modificazioni, attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il consiglio comunale esercita le sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo con particolare riguardo a:

a) i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi pubblici, forme associative e di collaborazione con altri enti pubblici e privati;

b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale, dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i piani di investimento;

d) gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione gestionale;

e) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e gli atti di pianificazione attuativa;

f) gli indirizzi a dare alle aziende e alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte alla vigilanza del Comune.

7. Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e il loro operato al fine di garantire l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco al momento della sua elezione.

8. Il consiglio ha facoltà di esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli enti.

9. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, gli orientamenti relativi a temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, in tal modo, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

10. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti circa le attività

del Comune e circa le attività di istituzioni, enti, aziende, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

11. Il consiglio verifica con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti di cui al comma precedente con gli indirizzi generali espressi dallo stesso e con gli atti fondamentali approvati in relazione al programma dell'amministrazione.

ART. 28 BIS

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. E' istituito l'ufficio della segreteria della presidenza del consiglio comunale.

2. L'organico del personale sarà determinato con deliberazione del consiglio comunale su proposta del segretario generale d'intesa con il presidente e il sindaco.

3. Annualmente sarà fissato nel bilancio di previsione del Comune la previsione di spesa per le attività della presidenza del consiglio.

4. Il presidente del consiglio ha diritto di presenziare ad ogni cerimonia pubblica organizzata dal Comune.

5. Ad ogni pubblica cerimonia organizzata dal consiglio comunale e presieduta dal presidente o da un suo delegato deve essere esposto il gonfalone municipale secondo le forme previste dalle norme in materia.

6. Ogni dipendente comunale ha il dovere di collaborare con l'ufficio della presidenza del consiglio ogni qualvolta ne sia richiesto.

ART. 29

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il consiglio tiene la prima seduta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza ed è convocato nelle forme previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

3. Le sedute ordinarie e straordinarie sono fissate dal presidente del consiglio secondo le disposizioni dell'art. 20 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.

4. Il consiglio è convocato dal presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento ed in ossequio all'art. 20 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

5. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta del sindaco o per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso la riunione del consiglio deve avere luogo in un termine non superiore a venti giorni

dalla data richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste dando precedenza alle richieste formulate dal sindaco.

6. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.

ART. 30

LAVORI CONSILIARI E VOTAZIONI

1. Il consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla medesima ora col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. I casi di votazione a scrutinio segreto sono regolati in conformità a quanto previsto dagli artt. 184 e 185 dell'O.E.L.

6. Le deliberazioni sono adottate con voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

7. Nelle osservanze nelle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultano designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

8. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento interno approvato dal consiglio comunale.

9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

ART. 31

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio e le commissioni si riuniscono in seduta segreta oltre quelli previsti dall'art. 182, comma 2, dell'O.E.L.

ART. 32

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio.

2. La composizione, il numero dei componenti le competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

3. Le commissioni hanno funzione istruttoria referente e redigente dei provvedimenti di competenza del consiglio.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni vigilano, riferendo periodicamente al consiglio, sull'attività amministrativa del Comune e dei suoi uffici sull'attuazione del programma e sull'attività delle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.

4 bis. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene votata in forma palese, previa segnalazione in apertura di seduta da parte dei capigruppo dei consiglieri designati da ciascuno gruppo.

5. Commissioni speciali possono, essere costituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere inchieste sulla attività dell'ente o indagini e studio su materie di particolare interesse per il Comune.

6. Ciascuna commissione, nella sua prima seduta, elegge il presidente e il vice presidente nel proprio seno con le modalità stabilite dal regolamento delle commissioni permanenti che definisce il funzionamento delle stesse.

7. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti vengono pubblicizzate mediante affissione all'albo pretorio della convocazione almeno tre giorni prima della data fissata. La convocazione è fatta pervenire ai consiglieri componenti a capigruppo con le stesse modalità previste per la convocazione del consiglio comunale.

ART. 32 BIS COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendo nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La proposta di istituzione della commissione di indagine può essere avanzata dal presidente del consiglio o da un quinto dei consiglieri.

3. Il numero dei componenti della commissione, compreso il presidente è un minimo di tre e un massimo di sette, viene stabilito dalla conferenza dei capigruppo su proposta del presidente del consiglio. La elezione dei componenti avviene a scrutinio segreto con voto limitato ad uno, garantendo il rispetto delle minoranze.

4. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni e accedere a tutti gli atti,

anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'indagine.

5. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

6. Ha inoltre il diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti anche di natura riservata in possesso degli uffici comunali.

7. I verbali della commissione saranno redatti da un funzionario del Comune incaricato dal presidente.

8. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

9. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

10. Ogni dipendente del Comune ha l'obbligo di collaborare con la commissione d'indagine.

ART. 33

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E' consigliere anziano il consigliere più anziano per voti.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, e nell'ambito del potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti competenza del consiglio;

b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, dagli uffici del Comune, dalle direzioni e dagli uffici delle aziende, enti, consorzi dipendenti dal Comune o di cui il Comune è parte.

4. Le ipotesi e la procedura di decadenza dei consiglieri sono regolate dall'art. 179 dell'O.E.L.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

7. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive perché non urgenti senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti previa segnalazione al presidente del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio secondo quanto prescritto dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del

consiglio comunale anche per iscritto con firma autenticata, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede alla surroga immediata.

ART. 34 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento e ne danno comunicazione.
2. Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno due consiglieri.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è ammessa la costituzione in gruppo anche di un solo consigliere, quando risulti l'unico eletto di una lista.
4. Il Comune mette a disposizione dei gruppi consiliari mezzi e strutture necessari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 35 CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi e dal presidente del consiglio comunale che la presiede.
2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento ottimale dei lavori del consiglio. Ha le funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale e dal regolamento delle commissioni permanenti e quelle previste nel regolamento delle commissioni.
3. Il regolamento del consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il presidente del consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

ART. 36 NOMINE

1. Le modalità di nomina dei rappresentanti del consiglio saranno disciplinate dal regolamento che dovrà prevedere l'istituzione di un albo degli incarichi, al quale possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti per l'iscrizione

nelle liste elettorali comunali, oltre a specifiche competenze. Non potranno essere nominati rappresentanti del consiglio coloro che siano dichiarati inquisiti e/o imputati in processi per motivi di mafia.

2. Le proposte dovranno essere valutate dalla commissione consiliare competente sulla base di idonea documentazione comprovante la sussistenza nei candidati di requisiti di idoneità.

3. La commissione esprime parere obbligatorio non vincolante per la nomina.

ART. 37 GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. La giunta è nominata dal sindaco entro i tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Si intende ai componenti della giunta l'obbligo di pubblica dichiarazione, prescritta dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale. Tale dichiarazione va allegata ai documenti di nomina.

4. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da sei assessori di cui uno nominato dal sindaco assume le funzioni di vice sindaco e viene comunicato al consiglio entro 10 giorni per esprimere le proprie valutazioni.

5. Possono essere nominati alla carica di assessore anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

6. Gli assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. Ad ogni consiglio partecipa il sindaco o un assessore all'uopo delegato.

7. La carica di assessore, è incompatibile con quella di consigliere. L'assessore nominato, se consigliere, deve optare entro 10 giorni dalla nomina, a quale ufficio intende far parte.

8. Il sindaco nella sua relazione semestrale deve fare riferimento, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma, facendo riferimento esplicito allo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 38 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune e concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico e amministrativo.

2. Esercita attività di promozione, di iniziativa e di impulso. Compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o che presuppongono scelte di tipo discrezionale ove questi non sono attribuiti ad altri organi, e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

3. La giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) ha la facoltà di proporre regolamenti al consiglio;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non sono attribuiti al consiglio;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione, e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservato ad altri organi;
- g) propone al consiglio comunale che può adottarli, regolamenti, per la concessione di sovvenzione contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) propone al consiglio comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nei limiti di cui all'art. 51, n. 8 dell'O.E.L. come richiamato dall'art. 32, legge n. 142/90 e della legge regionale n. 48/91;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- n) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa ai sensi degli accordi decentrati, i parametri gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- p) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia alla giunta municipale;
- q) esercita ogni altra competenza che la legge non attribuisce al sindaco o al segretario in materia di liquidazioni;
- r) adotta deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva.

4. Riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

5. Può richiedere al consiglio il parere sugli atti di propria competenza.

6. La giunta non può deliberare in ordine all'amministrazione vincolata che deve essere demandata, in forza del regolamento, ai funzionari del Comune.

La giunta ha conoscenza di tale attività solo ai fini di indirizzo politico-

amministrativo, di coordinamento controllo e vigilanza.

ART. 39 ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI

1. L'attività della giunta è collegiale.
2. Il sindaco assegna ad ogni assessore dandone comunicazione al consiglio funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente dagli atti della giunta ed individualmente degli atti di specifica competenza.
4. L'assessore ha le seguenti competenze:
 - a) propone le deliberazioni alla giunta;
 - b) controlla l'andamento dei servizi formulando, se necessario, direttive di natura politica per garantire l'indirizzo formulato ed il perseguimento degli obiettivi della giunta;
 - c) emana su delega del sindaco atti di competenza di questo.
5. Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento e in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio. Può altresì revocare uno o più componenti della giunta dandone relazione e motivazione al consiglio entro 7 giorni per esprimere le valutazioni e ciò anche in caso di sostituzione per decadenza o dimissioni.
6. In caso di cessione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica l'intera giunta.

ART. 40 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce gli argomenti da trattare tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diverse determinazioni.
4. Il segretario comunale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta e dei provvedimenti del sindaco sia trasmessa con scadenza quindicinale al presidente del consiglio comunale, al vice presidente, ai capigruppo e ai consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, penultimo comma, e sia depositata presso gli uffici del Comune a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 41

DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza dalla carica dell'intera giunta.

ART. 42

ELEZIONE DEL SINDACO E COMPETENZE

1. L'elezione del sindaco avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modificazioni.

2. Il sindaco ha la rappresentanza del Comune. Partecipa direttamente o tramite delegato alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

4. Adotta tutti gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna non espressamente delegati agli assessori.

5. Ha competenza e poteri di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

6. Promuove, tramite o su richiesta del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

7. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento innanzi al prefetto, secondo la formula di rito.

8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI STATALI

1. Il sindaco in qualità di ufficiale di governo, sovrintende agli atti ed alle funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti statali e non espressamente delegate.

2. Il sindaco può svolgere comunicazioni al consiglio su questioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1°.

ART. 44

ORARI

1. Il sindaco è autorità di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici

delle amministrazioni pubbliche. Il Comune adotta un piano regolatore degli orari al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 45 VICE SINDACO

1. Il sindaco nomina un assessore con funzioni di vice sindaco.
2. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
3. In mancanza del sindaco o del vice sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

ART. 45 BIS RIMOZIONE DEL SINDACO

1. La consultazione sulla rimozione del sindaco può essere richiesta, oltre che dal consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con la presentazione presso la segreteria comunale delle firme necessarie autenticate. Anche in questo caso, per le modalità di svolgimento e per la procedura di rimozione si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive ed eventuali modificazioni.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone e promuovendone l'effettivo esercizio.

ART. 47 VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti e per estendere la

efficacia della democrazia.

2. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni. In esso, a domanda, sono iscritte le associazioni locali, o sezioni locali di associazioni nazionali e regionali che siano operanti nel territorio del Comune da almeno due anni e che non abbiano fini di lucro.

L'Albo rappresenta lo strumento di raccordo del Comune con le associazioni utilizzato per la designazione dei loro rappresentanti negli organismi comunali che ne prevedono la presenza.

La designazione dei rappresentanti delle associazioni deve essere regolata da criteri di maggiore rappresentatività, diffusione, rotazione, specificità di fini delle associazioni in relazione alla natura degli scopi dell'organismo per il quale si designa.

Le associazioni che vogliono concorrere alle designazioni devono iscriversi all'Albo che viene tenuto dal Segretario Generale o un suo delegato.

Le associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto adottano un regolamento le designazioni dei loro rappresentanti.

Il Comune istituisce il Segretario Sociale per i rapporti con le Associazioni facente capo al titolare del ramo amministrativo competente.

Le norme di iscrizione all'Albo saranno all'uopo regolamentate.

ART. 48 CONSULTAZIONI

1. Il Comune favorisce la consultazione dei cittadini sugli indirizzi politici e programmatici attraverso dei cittadini anche per specifiche categorie o settori di esse.

2. Il consiglio, le commissioni consiliari e la giunta, dispongono audizioni delle forze economiche, produttive, di soggetti singoli e associati che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla formazione delle decisioni.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità della consultazione.

ART. 49 CONSULTE

1. Il Comune istituisce consulte con compiti di studio, di ricerca e documentazione.

2. Le consulte sono costituite da consiglieri comunali e soggetti esterni all'amministrazione ivi compresi rappresentanti di enti associazioni ed istituti.

3. Il funzionamento delle consulte, il numero dei componenti e le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento.

ART. 50 CONFERENZE CITTADINE

1. Il Comune istituisce conferenze cittadine al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e delle associazioni, alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento.

2. Il consiglio comunale nomina i membri delle conferenze cittadine scelti per la loro forma di impegno, la particolare qualificazione, esperienza, rappresentatività, tenendo conto anche di proposte presentate dalle associazioni. I rappresentanti delle associazioni vengono nominati dal consiglio comunale su designazione delle associazioni riuniti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 47.

3. Le conferenze cittadine sono convocate per esprimere pareri e formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore.

4. L'attività e l'organizzazione delle conferenze sono disciplinate dal regolamento.

ART. 51 CARTA DEI DIRITTI

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini.

2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o di particolari servizi. Le carte devono essere sottoscritte da almeno 500 cittadini e, dopo l'approvazione del consiglio comunale pubblicate nelle sedi e negli uffici comunali.

3. Dopo l'approvazione del consiglio comunale e la pubblicazione, le carte dei diritti diventano vincolanti per chiunque nei limiti e nei modi previsti dalle medesime.

ART. 52 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Il Comune articola il diritto di partecipazione e di controllo dei cittadini alla attività comunale attraverso:

- istanza popolare;
- interrogazione;
- audizioni;
- petizione;
- deliberazione di iniziativa popolare.

2. Questi istituti di democrazia sono disciplinati dal regolamento che viene allegato sotto lettera D allo Statuto e con esso contestualmente approvato facendone parte integrante.

ART. 53 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Il referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.

3. Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini elettori del Comune ed i residenti nel Comune da almeno tre mesi. Il referendum riguarda le funzioni proprie dell'ente.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3.

Nel caso in cui al punto a) la richiesta deve formalmente far capo ad un comitato promotore. Il deposito della richiesta scritta da parte del rappresentante del comitato promotore sarà verbalizzato. Il termine di durata per la raccolta delle firme decorrente dalla data del verbale è stabilito in 90 giorni. Il termine entro il quale i relativi atti debbono essere rimessi alla commissione di cui al successivo comma 6 è stabilito nei 30 giorni successivi.

5. Il referendum è indetto dal sindaco sotto forma di quesito esposto in termini chiari ed intelleggibili ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla richiesta.

6. Sulla ammissibilità dello stesso qualora non sia proposto dal consiglio comunale si pronuncia una commissione eletta a maggioranza qualificata 2/3 consiglio comunale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum ed è così composta:

- pretore di Piazza Armerina - presidente;

- procuratore legale con almeno 5 anni di iscrizione all'albo - componente;

- coordinatore dell'ufficio del difensore civico - componente.

Un rappresentante del comitato promotore del referendum potrà essere prioritariamente ascoltato dalla commissione solo per la presentazione ed illustrazione del referendum stesso.

7. Il risultato del referendum non è vincolante. Il consiglio, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, deve motivare la propria diversa decisione.

8. Lo svolgimento del referendum, che non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative, politiche o altro referendum nazionale, è disciplinato dal regolamento che fissa altresì i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.

9. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.

ART. 54

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune nel procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. In attuazione delle leggi statali, il regolamento disciplina il diritto di accesso dei cittadini singoli o associati e il rilascio di copie di atti, individua i responsabili dei procedimenti, detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Art. 55

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti temporaneamente fissandone la durata nella dichiarazione l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone.

2. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini singoli o associati il diritto di prendere in visione i documenti del Comune e degli enti e aziende strumentali.

3. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione riguardo a oggetti di interesse pubblico.

4. Il Comune, al fine di garantire e promuovere il diritto ad una informazione completa sulle attività della amministrazione, oltre ad avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, utilizza mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

5. L'informazione deve essere esatta tempestiva inequivocabile, completa per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la materia in ossequio alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.

ART. 55 BIS DIRITTO DI RICEVIMENTO

1. Ogni cittadino ha diritto di essere ricevuto in udienza dal sindaco e dagli assessori.

2. Il sindaco e gli assessori a tal fine fissano un calendario dei giorni di ricevimento e ne danno pubblico avviso attraverso manifesti pubblici e cartelli affissi in ogni ufficio del Comune.

3. Qualora le richieste di ricevimento non possano essere soddisfatte nei giorni di ricevimento, il sindaco e gli assessori incaricano i responsabili dei loro uffici di provvedere a fissare appuntamenti dandone comunicazione agli interessati.

ART. 56 ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Comune istituisce l'anagrafe del patrimonio e dei redditi dei consiglieri comunali e degli amministratori a qualunque titolo facenti parte di enti, organismi ed aziende in rappresentanza comunale.

2. Ad essa affluiscono annualmente le dichiarazioni dei redditi e altre concernenti eventuali modifiche patrimoniali riguardanti se consenziente anche il coniuge.

3. L'accesso all'anagrafe è pubblico, inizia dalla presentazione della dichiarazione relativa al primo anno della elezione o della nomina e cessa con il mandato.

TITOLO IV BIS DIFENSORE CIVICO

ART. 57 ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito dal presente statuto l'organo del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti e le aziende dipendenti.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accertati situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare un intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di

possibili disfunzioni o disorganizzazioni;

4. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. La richiesta del difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; il funzionario che omette risposta o la renda in modo palesemente insufficiente o che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

ART. 57 BIS NOMINA

1. La nomina del difensore civico avviene secondo le seguenti modalità: sulla scorta di un apposito, avviso pubblico, i cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo inoltrata istanza di nomina che deve essere supportata dalle firme, debitamente autenticate, di almeno duecentocinquanta cittadini aventi diritto al voto 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini sottoscrittori per una candidatura, non possono sottoscriverne altre.

3. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale in seduta pubblica mediante sorteggio previa verifica, da parte della conferenza dei capigruppo, del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal presente statuto.

4. La procedura per la nomina deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico deve essere attivata entro 30 giorni.

5. L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

ART. 57 TER REQUISITI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa; che abbiano almeno 40 anni.

2. Non possono essere nominati alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) membri del parlamento, i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali;
- c) membri del comitato regionale di controllo e della commissione provinciale di controllo sugli atti del Comune;
- d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune o da altro ente pubblico

ART. 57 QUATER DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti del difensore civico, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale con la procedura prevista per la decadenza dei consiglieri comunali.

3. Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata dal consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri comunali.

ART. 57 QUINQUES SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la residenza municipale.

2. Il Comune impegna una quota del proprio bilancio annualmente determinata in sede di approvazione del bilancio da mettere a disposizione dell'ufficio del difensore civico per le attività statutarie.

3. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

4. Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli assessori.

ART. 57 SEXSTIES RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni;
- relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei

casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

- relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazione e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

2. Il difensore civico può rivolgere interpellanze e interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

3. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 57 SEPTIES MODALITÀ E PROCEDURE D'INTERVENTO

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure relative allo svolgimento della sua attività.

TITOLO V ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 58 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della democrazia, dell'imparzialità, del decentramento e della trasparenza.

2. Il personale dipendente rappresenta la risorsa fondamentale per l'amministrazione, il Comune ne promuove la valorizzazione tramite l'aggiornamento professionale.

ART. 59 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALE DI GESTIONE

1. Il Comune in ordine all'attività gestionale dell'ente sancisce il rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa.

ART. 60 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati dal regolamento nel rispetto della normativa generale del

contratto di lavoro:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) l'organico del personale e le relative dotazioni.

2. Agli uffici comunali si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge e dallo statuto.

ART. 61 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari - funzionari apicali - e ne coordina l'attività, cura l'attuazione i provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, esprime il parere di legittimità, avvalendosi degli uffici, ai relativi atti esecutivi.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

5. Dirime i conflitti di competenza tra le ripartizioni ed interviene nei casi di inerzia, inefficienza o inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici sollecitandone ogni forma di attività e ne segnala le disfunzioni al sindaco che ne riferisce alla giunta municipale.

6. Esamina, avvalendosi della collaborazione dei funzionari - funzionari apicali - i problemi organizzativi e formula al sindaco soluzioni e proposte.

7. Assiste alle riunioni del consiglio e della giunta con il compito di sovrintendere alla stesura del processo verbale.

8. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

9. Il segretario comunale partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

10. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo;

11. Al segretario comunale è attribuita la esclusiva competenza di rogare i contratti del Comune.

ART. 62 VICE SEGRETARIO

1. Il vice segretario, funzionario direttivo in possesso di laurea, svolge funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Spettano al vice segretario sia i compiti di cui al comma 1, sia quelli di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, definitiva con l'ordinamento degli uffici.

ART. 63 FUNZIONARI APICALI

1. I funzionari apicali sono assegnati agli uffici secondo le disposizioni contenute nel regolamento. Per la valorizzazione professionale degli stessi, viene prefissato come criterio generale la rotazione dei precitati funzionari secondo criteri e modalità che saranno stabiliti nel R.O. I funzionari apicali sono assegnati agli uffici secondo le disposizioni contenute nel regolamento e svolgono funzioni dirigenziali. Per la valorizzazione professionale degli stessi viene prefissato come criterio generale la rotazione dei precitati funzionari secondo criteri e modalità che saranno stabiliti nel regolamento organico.

2. Sono responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, dei risultati positivi e negativi delle strutture che dirigono.

3. Agiscono, nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, in piena autonomia e programmano l'attività, della struttura coinvolgendo tutti gli operatori con la responsabilità dei risultanti gestionali.

4. Spetta ai funzionari apicali:

- a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni locazioni somministrazione od appalti di opere pubbliche per i settori di competenza;
- b) stipulare i relativi contratti fermo restando la funzione rogante attribuita al segretario comunale;
- c) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica o contabile;
- d) formulare relazioni e programmi di attuazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi o dal segretario comunale;
- e) adottare gli atti ricognitivi, di valutazione o di intimazione che la legge e lo statuto non riservano agli organi o al segretario comunale;
- f) emanare all'interno della ripartizione istruzioni e direttive per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- g) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta e di consiglio comunale;

- h) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- i) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

ART. 64 INCARICHI DI DIRIGENZA ESTERNI

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto del funzionario apicale procedere alla relativa copertura mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato a tempo determinato.
2. I funzionari esterni devono possedere i requisiti previsti dal regolamento.
3. Il contratto stipulato non potrà comunque prevedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

ART. 65 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi predeterminati e con convenzione a termine il regolamento può provvedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
2. Le collaborazioni verranno decise sulla base del "regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione, direzione e collaudo" e del "regolamento per gli incarichi professionali e di consulenza".

ART. 65 BIS

1. Viene istituito l'ufficio legale comunale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 66 VIGILANZA URBANA

1. Oltre i compiti previsti dalle leggi dello Stato e dalla Regione, il Comune affida al settore della polizia urbana amministrativa e della vigilanza urbana compiti di collaborazione per la tutela minorile, la difesa dell'ambiente e del territorio.

ART. 67 RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

1. Il regolamento prevede le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento come sancito dall'art. 51 comma 9 della legge n. 142/90.

2. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente.

2 bis. Qualora venga consentito ad un dipendente comunale sempre per l'interesse pubblico di prestare opera presso altri enti, aziende, istituti, etc. a carattere pubblico la durata della autorizzazione non dovrà superare i sei mesi, eccezionalmente prorogabili di altri sei. Un'altra autorizzazione non potrà essere rilasciata allo stesso dipendente se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla fine della precedente. Nell'assegnazione di un dipendente pubblico devono essere salvaguardate le competenze e le qualifiche richieste.

3. Le sanzioni disciplinari, sono inflitte dai funzionari apicali nei confronti del personale assegnato alla rispettiva ripartizione, nei confronti dei funzionari apicali e del vice segretario sono inflitte dal segretario comunale.

ART. 68 INCOMPATIBILITÀ

1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo.

2. L'amministrazione comunale consente lo svolgimento di consulenze ad enti pubblici che non sono incompatibili con i compiti di ufficio, tese alla acquisizione di esperienze, approfondimento di conoscenza, favorendo quelle a contenuto culturale scientifico per un massimo di mesi sei rinnovabili di altri sei nell'arco di un quadriennio.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

ART. 69 RESPONSABILITÀ

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

2. Il tesoriere dell'ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione di beni dell'ente nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della

gestione e sono soggetti alle leggi vigenti.

3. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile del parere sulle proposte di deliberazione.

4. Nei procedimenti amministrativi personali si fa obbligo di avviso ai cittadini interessati con mansione del funzionario che cura l'atto.

TITOLO VII GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

ART. 70 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 71 GESTIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il consiglio comunale delibera all'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni e di società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti privati, dando priorità alle cooperazioni ed all'azionariato popolare opportunamente stimolato dallo stesso Comune.

ART. 72 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

2. Il consiglio comunale delibera la costituzione di istituzioni dotate di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private;

b) il presidente, nominato dal consiglio comunale con votazione separata da effettuarsi prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione;

c) il direttore nominato dal consiglio di amministrazione al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o da 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

8. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi approvare gli atti fondamentali, verificare risultati della gestione.

9. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

TITOLO VIII FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 73 DEFINIZIONE

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza e l'economicità può adottare soluzioni ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere le seguenti:

a) convenzione tra Comune e Provincia;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia e/o enti locali diversi;

c) accordi di programma;

d) convenzioni con enti pubblici diversi dai comuni, con società cooperative ed associazioni private.

ART. 74 CONVENZIONI

1. Il Comune stipula convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e d) dell'articolo precedente, per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la costituzione di più complesse figure di cooperazione.

2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.

ART. 75 CONSORZI

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una struttura adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme statutarie previste per le aziende speciali.

ART. 76 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamenti tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Al fine di promuovere e realizzare programmi di interventi per la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali, il Comune per la salvaguardia attiva del pubblico interesse, può partecipare a forme di collaborazione societaria con soggetti pubblici o privati.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco è composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.

TITOLO IX FINANZA - CONTABILITA' - CONTROLLO GESTIONE

ART. 77 DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. Gli usi civici restano disciplinati dalle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari aggiornati secondo le norme stabilite dalle norme vigenti in materia e dal regolamento.
4. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investire a patrimonio, sono impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio e dei servizi pubblici comunali.

ART. 78 CONTRATTI

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dal regolamento.
2. La stipulazione dei contratti è attribuita ai funzionari apicali per le materie di propria competenza e sulla base dei contenuti fissati dalla deliberazione a contrattare.
3. Sono riservati alla competenza del consiglio comunale l'adizione delle deliberazioni a contrattare relative ad acquisti, alienazioni immobili, le relative permutate, le concessioni, le modalità di scelta del contraente per i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'art. 51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.
4. E' riservata alla competenza del segretario comunale la funzione rogante.

ART. 79 CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il consiglio comunale istituisce tasse, tariffe e diritti adeguandoli, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, dipendenti del Comune sono trasmessi al sindaco unitamente ad una relazione sull'attività svolta e vengono approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

ART. 80 CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il consiglio comunale, nelle forme indicate dal regolamento promuove studi, analisi e verifiche al fine di perseguire il miglior rapporto tra le risorse disponibili ed i risultati da raggiungere sulla base degli obiettivi individuati per il soddisfacimento degli interessi della comunità o dei singoli cittadini.

ART. 81 CONTROLLO INTERNO

1. I funzionari apicali sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai quali sono preposti, con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione.

2. I funzionari apicali predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono e opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale.

3. La giunta comunale, sulla base delle relazioni dispone periodicamente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

4. La giunta comunale trasmette quadrimestralmente al consiglio comunale e al collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute in "entrata" e in "spesa" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

5. Il regolamento disciplina la periodicità e le modalità delle verifiche e dei rendiconti.

ART. 82 REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti.
2. La presidenza del collegio spetta a revisore designato tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

ART. 83 FUNZIONI DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo per una corretta ed efficace gestione finanziaria.
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili in riferimento alle previsioni di bilancio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Nella relazione il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di seguire periodiche verifiche di cassa.
5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al sindaco e al consiglio comunale.
6. Ai revisori spettano le indennità previste dalla legge e dei tariffari ufficiali o determinate da specifica convenzione allegata all'atto di nomina di concerto con il dettato di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/91 e all'art. 67, legge n. 142/90.
7. Il collegio dei revisori dei conti nell'esercizio delle proprie funzioni può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare funzionari e impiegati a sentire i rappresentanti del Comune in qualsiasi ente, istituto di azienda cui il Comune eroghi contributi.
8. Il collegio può presentare relazioni e documenti alla giunta comunale e al consiglio comunale.
9. Il presidente del consiglio dispone l'audizione in consiglio comunale del collegio dei revisori dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da 1/5 dei consiglieri costituisce grave inadempienza non ottemperare alla presente disposizione.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 84 APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è votato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 85 MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale e secondo le disposizioni di cui al precedente articolo.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. Una iniziativa di revisione o modificazione dello statuto, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

ART. 86 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del consiglio comunale deve essere adeguato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, alle previsioni del medesimo.

2. Gli altri regolamenti, esclusi quello di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 87 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla giunta comunale dal presente statuto.

3. I regolamenti sono adottati secondo le procedure stabilite dalla legge per l'adozione dello statuto.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli.

ART. 88 CONTROLLI

1. Il controllo sugli atti e singoli organi del Comune è regolato dalla legislazione statale e regionale.

ART. 89 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. Il sindaco appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore, controfirmata dal segretario del Comune.

ART. 90 DIFFUSIONE DELLO STATUTO

1. Del presente statuto verrà curata dall'amministrazione comunale pubblicazione e la distribuzione gratuita a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.